

riaco, che considera il soggiorno dei protestanti in Valtellina entro più ampio quadro della tolleranza religiosa generale.

La fine del dominio grigione sui paesi sudditi impedì al diritto ecclesiastico delle Tre Leghe di subire quelle evoluzioni che, altrimenti, avrebbero informato ai principi nuovi, veramente nuovi in una concezione nuova dei rapporti tra Stato e Chiesa. Così invece tutto si esaurì nella secolare polemica tra protestanti e cattolici, a cui il giurizzionalismo aveva offerto solo argomenti nuovi, senza mutarne la sostanza ed i fini. Solo con Napoleone i paesi lombardi, rimasti per tanto sudditi alle Leghe, parteciparono sostanzialmente al movimento innovatore che ormai coinvolgeva tutta Europa: ma gli effetti non furono quelli che gli avversari della Repubblica Retica — primo, tra tutti il lero valtellinese — avevano sperato. I paesi lombardi soggetti alle Tre Leghe non erano però solo quelli sudditi, ma anche quelli conferati, che oggi costituiscono il Grigioni Italiano. Una completa indagine sul diritto ecclesiastico delle Tre Leghe riferito alla Lombardia non deve quindi prescindere dalla disciplina data in questi al fenomeno religioso in genere, ed alla attività della Chiesa cattolica in particolare. In proposito occorre distinguere tra Bregaglia — definitivamente e completamente passata alla riforma — Mesolcina, appartenente alla Lega Grigia, in notevole parte cattolica, e Poschiavo, appartenente alla Lega Caddea e dipendente dal Vescovo di Como. Proprio la posizione della Chiesa in questa valle e le norme che garantiscono una partecipazione di protestanti e di cattolici al governo della comunità (91), consentono di conoscere il diritto ecclesiastico nella valle poschiavina. Ma lo studio non può essere limitato alla norma:

documenti, relativi ai continui attriti tra protestanti e cattolici, soli possono dare allo studioso il quadro completo della disciplina giuridica riservata anche in quella valle agli istituti della Chiesa cattolica, alla sua attività, ai principi che sono base dell'ordinamento stesso della Chiesa di Roma. Anche per Poschiavo quindi la fonte prima per conoscere non il diritto in astratto, ma la disciplina concreta riservata dallo Stato al fenomeno religioso, deve essere innanzi tutto quella documentale.

OLIMPIA AUREGGI

(91) V. CAMENISCH: op. cit.

## I molini nel milanese fino al Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI

E' a tutti nota l'importanza che lo sviluppo del molino ad acqua ebbe non solo nell'economia medioevale, ma anche nella vita sociale; non per nulla il Bloch (1) poteva parlare di esso come di una scoperta medioevale per il mondo occidentale e come di uno degli elementi che concorsero alla soppressione della schiavitù. Il molino ad acqua metteva a disposizione dell'uomo una fonte d'energia trascurata e fino a quel momento anche sconosciuta, una fonte d'energia che dall'impiego per macinare passerà a muovere gualchiere e mantici per fornaci in modo da influire perfino sullo sviluppo della metallurgia. Per quanto conosciuto, fu soprattutto dal sec. X in avanti che ne vediamo un'ampia e rapida diffusione tale da portare ad includere questo molino — in quanto collegato colle acque — tra le regalie. In alcuni paesi, come l'Inghilterra, vi fu lunga lotta da parte dei signori contro coloro che ancora tenevano nelle loro case le vecchie pietre per macinare privatamente a mano.

Ricordiamo tuttavia che del molino si parla nell'editto di Rotari: c. 150 « De molino cappelato. Si quis molinum alterius cappelaverit aut sclusa ruperit sine auctoritatem iudicis componat solidos duodecim illi cui molinus esse invenitur ». Dato che si parla di chiusa dovrebbe trattarsi di mulino ad acqua anche se non si può fare a meno di notare che le parole *aut sclusa ruperit* paiono interpolate tanto più che la rubrica non accenna a questa ipotesi. La stessa osservazione si può fare, secondo noi, anche per il c. 151: « Si quis molinum in terram alienam aedificaverit et suum probare non poterit, amittat molinum et omnem operam suam et ille habeat cuius terram *aut ripam* esse invenitur... ». Nella prima parte del passo non si tratta di *ripa*; ci pare quindi giustificabile l'ipotesi che la legge di Rotari riguardasse

(1) M. BLOCH, *Lavoro e tecnica nel medioevo*, Bari, 1959, pag. 59.

solo i molini a forza animale. Anche nella legge salica al c. XXII *De furtis in molino commissis* si trova un'aggiunta che riguarda la rottura della chiusa: « Si quis selusam de farinaria ruperit » (2).

Troviamo invece nella *Lex alamannorum* il c. LXXX che prevede la costruzione di un *molinum aut quaecumque clausuram* (3), il che porterebbe a pensare già ad una necessaria regolamentazione dei molini ad acqua verso l'ottavo secolo, se non si vuole tener conto della redazione carolina.

Anche nei capitolari dei re franchi si hanno citazioni di molini, ma veramente non si può dire se si trattasse di molini ad acqua o meno (4), per quanto si sappia dell'esistenza di molini ad acqua nel secolo IX sulla Marna e sull'Aube (5).

Ad ogni modo lo stretto rapporto che necessariamente veniva a intercorrere tra le acque ed il molino portò questo, come dicemmo, a far parte delle regalie, sicchè per la costruzione di esso fu necessaria una licenza da parte dell'autorità, come, ad esempio, avvenne nel 915 da parte di re Berengario con la conferma al vescovo di Tortona del *aquaeductum de Stafullam ad molendina construenda* (6).

Concessioni e conferme di molini sono frequenti nei diplomi dei sovrani: ne ricorderemo alcune che riguardano l'Italia. Il 2 aprile 962 l'imperatore Ottone I confermava a Donino abate del monastero di Leno, tra l'altro, « molendinum unum in Caterona » (7) e il 20 luglio 972 al monastero di Bobbio « molendinum quod Berengarius imperator » aveva a suo tempo concesso (8); il 20 maggio 969 lo stesso sovrano concedeva alla chiesa di Asti « aqua trahere et aquaeductus et molendinos facere » (9). Ricordiamo che si incontra in questi documenti anche il termine *aquimola* in rapporto ai fiumi e quindi con la chiara intenzione di voler particolarmente indicare i molini ad acqua quasi differenziandoli dagli altri; così l'11 gennaio 963 Ottone I confermava all'abbazia di S. Benedetto e Santa Scolastica di Subiaco « ca-

(2) Lex salica, c. XXII, aggiunta 2, a cura di J. Fr. Beherend, Berlino, 1874.

(3) Lex alamannorum, c. LXXX, in M.G.H., leges V-1, Hannover, 1888.

(4) Capitularia regum francorum, in M.G.H., leges, Hannover, 1888: n. 32, *Capitulare de villis* (800 ?) c. 62; n. 77, *Capitulare aquisgranense* (801-813), c. 19; n. 128, *Brevium exempla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales* (circa 810), c. 7, 18, 20, 25; ecc.

(5) R. GRAND, *L'agriculture au moyen âge*, Parigi, 1950, pag. 621.

(6) L. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Berengario I*, 1 febbraio 915, pag. 250, n. 95, Roma, 1903.

(7) Die Urkunden Conrad I, Heinrich I und Otto I, in M.G.H., *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, Tomus I, Berlino, 1956, n. 240, pag. 334.

(8) Id., n. 412, p. 562.

(9) Id., n. 374, p. 514.

sale in quo idem monasterium est collocatum et specu ubi ipsi religiosissimus pater solitarium duxit vitam cum lacibus duobus eorumque flumine... cum universis aquimolis qui ibi sunt et inantea fieri possunt... » con esclusione di qualunque altra persona (10); lo stesso fu fatto il 10 gennaio 967 in favore del monastero di Farfa (11). Più tardi la concessione dei molini rientra nella formula normale delle pertinenze: « terris cultis et incultis, campis, agris, pratis, pascuis, silvis, aquis aquarumque decursibus, molendinis... », salvo in diplomi nei quali si presentassero particolari casi (12), come avvenne allorchè si stabilì che nessuno potesse costruire molini, da *caput Adduae* fin dove il fiume Adda sfocia nel Po, senza il permesso del vescovo di Cremona (13).

Le concessioni di molini proseguono nel tempo: Enrico II ne concesse al monastero di S. Satiro presso Piacenza il 28 maggio 1004 (14), a S. Abbondio di Como nel 1013 (15), ancora al monastero di Leno il 12 maggio 1014 (16), ai canonici della chiesa di Arezzo nel 1020 (17), al monastero di S. Zeno di Verona il 6 dicembre 1021 (18).

Nella dieta di Roncaglia i molini vengono elencati tra i diritti rivendicati da Federico I: così scriveva infatti nella sua cronaca per il 1157 Ragevino di Frisinga: « Deinde super iustitia regni et de regalibus... quid esset adiudicaverunt: ducatus, marchias... portus, pedatica, molendina, piscarias, pontes omnemque utilitatem ex decursu fluminum provenientem... » (19). Il poeta Goffredo nel 1158 è invece meno chiaro nel parlare dei molini in quanto egli non distingue ancora il vecchio tipo dal nuovo; del resto il diritto di regalia sui molini riguardava entrambi i tipi e si spiegava con la necessità di essi per la vita della società: se il sovrano, cioè colui nel quale almeno teoricamente si indentificava lo stato, poteva controllare direttamente o indirettamente tutti i mezzi di produzione della farina e del macinato

(10) Id., n. 336, p. 451.

(11) Id., n. 337, p. 455.

(12) Die Urkunden Otto des III, in M.G.H., *Dipl. regum et imperatorum Germaniae*, t. II, parte II, Berlino, 1957, n. 53, p. 457: conferma (5 aprile 989) da parte di Ottone III al monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro a Pavia di vari beni, tra gli altri: « Volumus etiam et concedimus ut molandina quae in Catrone seu in aliquibus fluminibus predictum monasterium possidet, habeat tam abbas quamque et monachi potestatem levandi atque depnendi... ».

(13) Id., n. 205, p. 616.

(14) Die Urkunden Heinrichs II und Arduins, in M.G.H., *Dipl. regum et imperatorum Germaniae*, t. III, Berlino, 1957, n. 70, p. 87.

(15) Id., n. 275, p. 325.

(16) Id., n. 300, p. 373.

(17) Id., n. 436, p. 558.

(18) Id., n. 461, p. 584.

(19) Rahewini Gesta Frederici imperatoris, in M.G.H., c. IV, 7.

in genere, egli avrebbe potuto trarre un buon reddito imponendo tasse e balzelli sul macinato e sopprimendo la concorrenza di quei privati e liberi molinari che forse avrebbero fatto pagare meno le loro prestazioni agli angariati rustici. Goffredo dunque cantava:

Omnis ager plebis dat vectigalia regi,  
Omne genus pecorum publica iura ferunt.  
Cuncta molendina solvunt tibi iure farinam (20).

E' curioso che non si parli dei molini nella costituzione fredericiana del novembre 1158 nella quale si dà la definizione e l'elenco delle regalie (21), eppure nel 1159 lo stesso Federico I in un diploma in favore del vescovo di Asti ricorda tra le regalie i *molendina*, subito dopo i *flumina publica* (22).

In realtà però il problema dei molini, quale regalia, era vivamente sentito se nell'aprile 1175 tra le condizioni alle quali la Lega di Lombardia, Marca e Romagna era disposta a far pace con l'imperatore Federico si trova: « Consuetudines etiam et comoditates, quas civitates et omnes de societate habere consueverunt in pascuis, piscationibus, molendinis, furnis, tabulis cambiatorum... eisdem civitatibus et omnibus de societate quiete habere et tenere permittat » (23): non si negava quindi il diritto del sovrano sui molini, ma si chiedeva che questi ormai lo riconoscesse alla città o a chi li aveva senza più nulla pretendere. Le stesse espressioni troviamo ancora nel 1183 per i preliminari della pace (24) e le risposte dello stesso anno di Federico vengono incontro alle pretese dei comuni: « ... extra vero omnes consuetudines sine contradictione domini imperatoris Friderici et successorum eius exerceatis, quas quidem quondam exercuistis vel modo exercetis, scilicet in fodro, in exercitu, in municionibus civitatum et in iurisdictione plena, in pascuis, in molendinis, in aquis... » (25). L'accordo che doveva sfociare nella così detta pace di Costanza stava ormai maturando e nella bozza definitiva si confermavano quelle concessioni sopra viste e che riguardavano anche i molini (26): infatti nel privilegio definitivo della pace di Costanza si legge: « Nos Romano-

(20) Gotifredi Viterbensis Gesta Frederici, in M.G.H., Scriptores, XXII, pag. 316.

(21) Constitutiones, I, in M.G.H., n. 175, p. 244. Cfr. Libri feudorum, II, 56.

(22) A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, IV, p. 400, nota 27, Torino, 1893.

(23) C. MANARESI, *Gli atti del comune di Milano*, Milano, 1919, n. 96, p. 136, c. 9.

(24) Id., n. 132, p. 181, c. 7, marzo-maggio 1183.

(25) Id., n. 133, p. 182, c. 1, marzo-maggio 1183.

(26) Id., n. 134, p. 186, c. 1, marzo-maggio 1183.

rum imperator Fridericus et filius noster Henricus Romanorum rex concedimus vobis civitatibus, locis et personis societatis regalia et consuetudines... scilicet in fodro et nemoribus et pascuis et pontibus, aquis et molendinis sicut ab antiquo habere consuevistis... » (27). Queste concessioni imperiali verranno ancora riprese in considerazione per la necessità di difenderle nei patti di alleanza stabiliti il 16 giugno 1208 tra Milano, Brescia, Piacenza, Bologna, Vercelli ed Alessandria (28).

Ma poichè intendiamo vedere i molini soprattutto nella nostra terra fino a quando le consuetudini milanesi del 1216 non fisseranno alcune norme riguardo ad essi, riteniamo opportuno esaminare attraverso atti privati e atti del comune di Milano la situazione effettiva nei confronti della vita, della società e degli interessi che attorno a tali molini gravitavano.

Il primo gennaio 1012 Andrea, prete decumano della chiesa milanese faceva donazione a Vuida di molti suoi beni, tra essi è compresa la sua quota « quod est medietatem de molendinum unum cum area ubi extat que est edificatum in ripa et fluvio Lambro » (29): vedremo come il Lambro fosse uno dei fiumi sul quale frequenti erano i molini, ma constatiamo subito come un molino potesse essere diviso in quote di proprietà, il che dimostra il valore economico di esso.

In un atto del 5 marzo steso a Mendrisio per una vendita tra Arderico e prete Arnolfo, entrambi di Mendrisio, troviamo nella solita formula notarile destinata ad elencare beni e diritti ceduti anche i molini (30), mentre questi non si trovano, ad esempio, nell'atto di vendita fatto ad Arlate nel dicembre 1031 (31). Siccome non si può pensare che in due anni i molini ad acqua si siano diffusi in modo tale da divenire un normale elemento delle pertinenze, bisogna pensare ad un formulario notarile diverso che può spiegarsi anche con la diversa zona geografica: del resto la mancanza di generica citazione dei molini proseguirà anche più avanti nel tempo (32).

Nell'anno 1033 già ricordato al 3 di maggio l'arcivescovo milanese Ariberto è il destinatario di una donazione compiuta da Asia, donazione nella quale è compresa anche la quarta parte di un molino in

(27) Id., n. 139, p. 195, c. 1, 25 giugno 1183.

(28) Id., n. 315, p. 430, c. 1, 16 giugno 1208.

(29) G. VITTANI, C. MANARESI, *Gli atti privati milanesi e comaschi del secolo XI*, vol. I, Milano 1933, n. 50, pp. 121-122.

(30) C. MANARESI, C. SANTORO, *Gli atti privati milanesi e comaschi del secolo XI*, vol. II, Milano, 1960, n. 205, p. 138: « ...tam casis, curtis, tectis, ortis..., vineis, campis, platis, silvis, castaneis et areis... aquacionibus... molendinis et piscacionibus... ».

(31) Id., n. 194, p. 118.

(32) Id., n. 212, p. 151, agosto 1033; n. 216, p. 159, febbraio 1034; n. 221, p. 173, 4 novembre 1034; n. 307, p. 344, agosto 1043, ecc.

località « Bregianello » presso S. Siro alla Vepra (33): pensiamo trattarsi di molino ad acqua data l'indicazione topografica.

I molini compaiono ancora nel testamento di Ariberto arcivescovo del marzo 1034, il che è ben comprensibile poichè sappiamo come i molini fossero di concessione sovrana e quale fosse il potere cui era pervenuto questo presule ambrosiano: anche nel contemporaneo lascito a favore di S. Giovanni di Monza tra i beni si indica dall'arcivescovo « molendinum unum quae est in loco et fundo Modicia edificatum in ripa et fluvio Lambro » (34).

Nel 1035 nella donazione fatta alla chiesa di Monza da parte dei coniugi Arnolfo e Adelberga troviamo la descrizione completa di un molino posto nello stesso luogo di Monza: « Suprascripto molendino est disitum in ripa fluvio Lambro ubi dicitur Ulmeda cum rugias et alveum seu clusas et omne paraturas que ad ipso molendino pertinent ad macinandum seu et peciola una de tera quae est prativa ultra ipso fluvio Lambro in caput de ipsa clusa... » (35); veniva dunque donato un molino ad acqua con la sua roggia e la sua chiusa per regolare il deflusso della corrente. Pare che i molini di questo tipo venissero dunque diffondendosi: infatti ancora nel 1035 vien venduta dai coniugi Aginaro e Frassia la terza parte di un molino a Lenno (36); nel 1052 se non c'è nel documento la citazione del molino, c'è però il ricordo del *mulinarius* al quale la badessa del monastero Maggiore concedeva in affitto per ventinove anni la metà dell'antico muro proprietà del monastero, probabilmente avanzo delle mura di Ansperto (37); nel 1046 tra i beni che Arnolfo chierico e notaio della chiesa milanese vendeva a Pietro detto Bonizo, prete decumano, figuravano sia pure come pertinenze generiche i *molendina*, così pure avveniva per il lascito in favore di S. Ambrogio di Milano compiuto da Garibaldo nell'aprile del 1046 (38). Il fatto però che in altri atti si continui, come già ricordato, a non citare i molini, induce a pensare che quando li troviamo essi siano inseriti anche per motivi di reale esistenza.

Se nella *Summa notariae Aretii composita* nelle formule per atti di vendita di terre non si parla di molini (39), di essi invece è fatta menzione nella *Summa notariae Belluni composita* dove al c. 1, *Carta venditionis unius mansi ad proprium* troviamo: « cum finibus et ter-

(33) Id., n. 209, p. 145.

(34) Id., n. 310, p. 349, dicembre 1044; n. 311, p. 352, dicembre 1044.

(35) Id., n. 231, p. 193, aprile 1035.

(36) Id., n. 232, p. 196, giugno 1035.

(37) Id., n. 296, p. 323, 12 maggio 1042.

(38) Id., n. 320, p. 369, 12 gennaio 1046; n. 323, p. 375, aprile 1046.

(39) *Summa notariae Aretii composita annis MCCXL - MCCLIII*, a cura di C. CICOGNANI, in *Scripta anedocta glossatorum*, Bologna, 1901, vol. III, pagg. 283-284.

minis... silvis seu sortibus silvarum, alluvionibus, molendinis et portibus... » (40). Ma così rischiamo di allontanarci dalla zona che desideriamo esaminare.

L'importanza dei molini appare evidente nelle questioni che per essi vengono dibattute davanti ai consoli di Milano, questioni che stanno a dimostrare una volta di più l'importanza economica che essi avevano in quella società anche se qualche volta, come avvenne a Parma nel 1247, bisognava rimettere in funzione i vecchi molini *de brachiis et equis* a causa della mancanza di acqua (41).

A questo punto è opportuno ricordare ciò che stabilivano le Consuetudini milanesi per poi vedere se premesse di queste norme si possano già trovare in sentenze dei consoli precedenti al 1216. Così dunque si esprime il *Liber consuetudinum Mediolani* nel cap. *De aqua*:

« 1 — Restat ut de aqua et iure aquae ducendae videamus, quam quidem unicuique ducere licet ex flumini publico vel privato ad irriganda sua prata vetera vel nova, et praecipue vetera, si absque aliorum incomodo fiat et praecipue molandinorum, quorum usus favorabilis est per nostram consuetudinem, adeo quidem ut si quis sedem molandini antiquam habet et longissimo tempore steterit quod illud non construxerit et inferior vel superior vicinus aliud molandinum aedificavit vel quod aliud fecerit, quod antiquo molandino noceat, etiamsi XXX vel XL annis illud possederit vel sine aliqua interruptione tenuerit, domino tamen veteris molandini eo quod antiquo et vetustiori tempore stetit molandinum non oberit quominus in suum statum antiquum molandinum possit construere.

2 — Sed poterit superiorem et inferiorem vicinum cogere ut omne opus ab eo factum quod antiquo noceat molandino destruat, nulla obstante temporis praescriptione, praecipue cum de antiquo molandino constet et ipsum ibi antiquitus fuisse et stetisse appareat et aliqua vetustatis molandini veteris insignia appareant ».

Nel successivo c. *De iure molandinorum* l'argomento continua ad essere trattato richiamandosi ancora al *favor* verso i molini:

« 1 — Molandinorum quoque favore per nostram consuetudinem alia regula approbata est... (si tratta del permesso al titolare del mulino di pulire l'alveo gettando lo sporco sui bordi del corso d'acqua).

2 — Sed et illos qui prata irrigare volunt prohibere potest ne hoc

(40) *Summa notariae Belluni composita*, a cura di A. PALMIERI, id., p. 353.

(41) *Chronicon parmense*, a. 1247, in RR.II.SS. (ed. Muratori), vol. IX, col. 773.

faciant. Et consules Mediolani, molandinorum favore, interdum poenam apponunt si contrafactum fuerit et camparios ad custodiendam aquam proficiunt. Exexcepto quod permissum est prata irrigare per sententiam die sabbati post occasum solis usque ad ortum solis secundae feriae » (42).

Il c. 3 stabiliva poi che in base alle consuetudini nessuno poteva da allora in avanti acquistare il diritto di irrigare i prati, nè poteva perderlo se tale diritto già possedeva.

Ma ciò che abbiamo sopra riportato è il punto conclusivo, sono norme che passeranno anche negli statuti e, in base alle quali possiamo constatare come, malgrado anche i riconoscimenti imperiali, mancasse però nel comune di Milano la pretesa di voler affermare un diritto eminente sui molini, come già ricordava il Lattes (43).

Vediamo dunque gli atti del comune milanese precedenti al 1216.

Una prima sentenza del 1141 coinvolge anche il problema dei diritti di dominio (44); infatti nella controversia che si svolge tra Fiore prevosto della chiesa di S. Bartolomeo in Bosco e Bonifacio di Cairate, questi diceva che il molino era costruito sul vigno di Lonate, sul qual vigno Bonifacio stesso vantava dei diritti in rapporto alla quota di *districtum* che egli teneva nel luogo; perciò ora chiedeva la distruzione di quel molino sia perchè nuovo, sia perchè gli causava danni allagando i suoi prati. Il prevosto si opponeva alla distruzione del molino affermando che questo era stato fatto costruire su quel vigno da Otto da Castiglione, *qui fuit dominus totius loci de Lonate*. La controversia toccava quindi anche quegli aspetti del *dominatus loci* che sono stati a suo tempo studiati dal Bognetti (45). In conclusione, ascoltati i testi, il console milanese Bordella stabilì che il molino non venisse distrutto e restasse dov'era, ordinando ai canonici della chiesa di S. Bartolomeo di risarcire quei danni che Bonifacio dovesse veramente subire sulla sua terra.

Ma le avventure del prevosto Fiore non erano terminate; sette anni dopo egli si trovava di fronte a Gregorio giudice e console di Milano, perchè i villani della badessa Daria del monastero di S. Maria di Cairate avevano rotto la chiusa di un molino col pretesto che quel molino era costruito su terra vignana del monastero e dei villani stes-

(42) E. BESTA, G. BARNI, *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, Milano, 1949, pp. 107-108.

(43) A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, 1899, pp. 292-293.

(44) C. MANARESI, *Gli atti del comune di Milano*, Milano, 1919, n. 7, p. 12, dicembre 1141.

(45) G.P. BOGNETTI, *Sulle origini dei comuni rurali del medioevo*, Pavia, 1926, p. 112 e appendice p. XIII, n. 62.

si (46); malgrado le proteste della badessa e dei suoi villani il console accolse le domande del prevosto, in quanto costui poté provare con testimoni che la chiusa in questione esisteva da lungo tempo non solo, ma che il molino *fuisse de senioribus de Caronno*. Anche qui giocano dunque in favore della canonica e il lungo tempo trascorso ed il derivarne il possesso da *domini loci*.

Una sentenza del 1150 riguarda solo la proprietà di un molino sull'Olona (47): il prevosto della canonica di S. Lorenzo poté appunto dimostrare contro Pietro detto Pavaro il suo diritto di proprietà per un sesto sul molino stesso situato in territorio di Fiorano. Data l'importanza economica dei molini anche la proprietà di un sesto non era certamente trascurabile.

Come il molino rientrasse nelle regalie, sia pur non esercitate direttamente dal sovrano, può apparire anche in una controversia per la proprietà ed il *districtus* di una zona; nella fattispecie nel 1151 (48) si trattava di una lite tra il vescovo di Lodi ed alcuni *milites* di Milano circa la zona detta Adda Morta e Morticcia di Galgagnano: tra i testi Guandolo di Fossadotto disse che egli e Pietro Molinaro avevano avuto in affitto dal vescovo Arderico « hunc Morticium... ad construendum ibi molendinum ». L'autorizzazione a costruire il molino era un elemento per provare la legittima disposizione del *districtus*.

Abbiamo poi una lunga pausa; si tratta di quel ventennio di guerra contro Federico I nel quale si inserisce il quinquennio di dispersione nei borghi dei cittadini milanesi dal 1162 al 1167; la guerra, la lotta continua, il prevalere dei funzionari imperiali avevano tolto di mezzo, per il momento, molte controversie; ma quando la città riprese la sua vita le questioni si ripresentarono.

Nel 1173 (49) in una controversia tra il monastero di S. Ambrogio da una parte e Arnaldo di Bollate e i cugini Guglielmo e Lanterio de Valle dall'altra vediamo comparire anche un consulente tecnico. La questione discussa era la seguente: l'abate di S. Ambrogio chiedeva che Arnaldo e i due cugini de Valle abbassassero i loro molini nella Vepra, perchè, così com'erano, facevano ingorgare l'acqua a danno dei molini di S. Ambrogio situati poco più a monte; tra l'altro il monastero presentava anche un documento col quale a suo tempo Arnaldo e i de Valle si erano impegnati a non arrecar danno ai molini di S. Ambrogio che evidentemente dovevano preesistere. Orbene, per decidere la questione, i consoli mandarono sul posto a controllare la reale situazione Giovanni Arnulfo di Landriano *optimo magistro molandinorum* e costui riconobbe le buone ragioni del monastero ambrosiano,

(46) G. MANARESI, *Gli atti*, cit., n. 17, pp. 27-28, 18 novembre 1148.

(47) Id., n. 20, p. 31, 17 gennaio 1150.

(48) Id., n. 25, p. 37 segg., 3 settembre 1151.

(49) Id., n. 85, p. 121, 27 gennaio 1173.

sicchè Arnaldo de Bollate e i cugini de Valle furono condannati ad abbassare i loro molini di modo che quelli più a monte non avessero a subire alcun danno. La soluzione tecnica fu poi fissata con un successivo atto del 29 maggio 1173 (50).

In una sentenza del 1174 (51) troviamo disposizioni che quasi letteralmente si leggono nelle consuetudini da noi sopra riportate. Landolfo de Badagio, Flamengo e Malfiliocio de Armenulfis si lamentavano di Revegiato detto Guazone per una chiusa che costui aveva fatto nel fiume Rivofreddo in modo tale da turbare il normale andamento delle acque e da provocar danni ai mulini degli attori. Sul posto si recò il giudice e console Guercio che, viste le cose « *laudavit... ut liceat ipsi Revegiato ab occasu solis in die sabati usque ad auroram die lune ipsam aquam per ipsos novos alveos ubicumque voluerit sine contradictione ipsorum actorum quantum ad rationem molandinorum pertinere immittere; non liceat tamen ipsi Revegiato in ipsis novis rugis clusam cum palis vel petris aut terra aut alio modo facere quominus aqua ad veterem alveum ab aurora diei lune usque ad occasum solis diei sabati exaurat...* ». Il convento poteva dunque usare l'acqua come meglio credeva solo alla domenica, giorno nel quale evidentemente i molini erano fermi; la stessa norma è, come si vide, nel c. *De iure molandinorum* del *Liber consuetudinum Mediolani* per quanto riguarda l'irrigazione dei prati basata sempre sul principio di non turbare la normale attività dei molini.

Contro lo stesso Revegiato agiva nel 1195 la canonica di S. Ambrogio (52) affinché egli togliesse gli impedimenti da lui posti che rendevano difficile l'accesso al molino sul fiume Rivofreddo in territorio di Garbagnate.

Ma anche il monastero di S. Ambrogio subì una condanna nel 1192 (53) perchè con una chiusa costruita nell'Olonza arrecava danno al molino di Vestito de Porta Jovis: la sentenza fu pronunciata dal console Alberto da Lampugnano « *habito quoque consilio cuiusdam magistris qui huiusmodi rei periciam habet* ».

Un atto del 1202 (54) merita qualche attenzione: la chiesa di S. Bartolomeo al Bosco, da noi già vista, nella persona del suo preposito Anselmo, aveva in affitto da Adamo di Cairate un molino sul fiume Olona e voleva recedere da questa locazione basandosi sul fatto che nel contratto originale c'era soltanto la clausola che « *eo tempore quo ipsa ecclesia illud molendinum dimitteret, ipsum ita bonum et bene preparatum dimitteret ut erat tempore conductionis* ». Dal-

(50) Id., n. 88, p. 123.

(51) Id., n. 91, p. 128-129, 26 febbraio 1174.

(52) Id., n. 193, p. 271, 26 novembre 1195.

(53) Id., n. 175, p. 250, 11 marzo 1192.

(54) Id., n. 245, p. 345, 20 aprile 1202.

l'altra parte Adamo obiettava che tale recesso non poteva avvenire *eo invito* e che quindi egli non era disposto ad accettare la *refutatio*. I consoli di Milano diedero ragione al prevosto Anselmo: ma più che i motivi giuridici della sentenza vorremmo comprendere qualcosa d'altro. Un molino rappresentava un buon reddito economico: come mai il preposito di S. Bartolomeo voleva abbandonarne la conduzione? Possiamo avanzare l'ipotesi che l'affitto fosse divenuto troppo gravoso (noi non ne conosciamo le condizioni), ma se ciò fosse bisognerebbe cercarne le cause o nei numerosi nuovi molini o in una ripresa di pretese dei *domini loci* verso l'esclusiva della macinazione; ma forse più facile pensare che la guerra in corso nel 1201 e nel 1202 si svolgeva specialmente nella zona sud occidentale di Milano rendendo quindi di quasi inoperoso il mulino in questione e quindi economicamente non redditizio. Ciò spiegherebbe anche l'opposizione di Adamo che mai si comprenderebbe se gli fosse stato possibile affittare facilmente a altri il molino o sfruttarlo direttamente in modo da averne un reddito. Il recesso unilaterale della chiesa di S. Bartolomeo era stato evidentemente calcolato anche in base a questi avvenimenti.

Il problema delle chiuse e del rigurgito che esse provocavano: danno dei molini soprastanti è sempre all'ordine del giorno, come si vede nell'elenco di libelli, confessioni ed imbreviature redatto da Guglielmo Mencluzzi, console di Milano, su richiesta di Aripando arciprete di Monza il 31 dicembre 1204 (55) dove troviamo tutta una serie di atti riguardanti rapporti più o meno pacifici a proposito di acqua tra la basilica di S. Giovanni e Vassallo e Giacomo Pellucco. Contrastavano anche tra la chiesa di Monza e Aripando Pazo a proposito della metà di un molino, sito in Baragiola, affittato dall'arciprete di Monza a detto Aripando (56).

Un anno prima che venissero raccolte le Consuetudini milanesi nel 1215, Ressonado di Sesto moveva lite a Guido da Terzago arciprete della chiesa di Monza per questioni di acque (57): tra l'altro Ressonado si lamentava che con nuove rogge e canali si arrecava danno *sibi et molendino suo*. Il console di giustizia Giovanni Boccardo, che pur riconobbe le pretese di Ressonado per altri punti controversi, non accettò le lamentele circa il molino in quanto *consules qui iverunt providenda discordia habuerunt pro constanti ex visione eorum quod ipsum roziale in eo statu ut modo est existens non nocet molendino illius Ressonadi*.

Come si vede il giudizio veniva dato tenendo conto del danno che un molino poteva soffrire: il *favor molendini* di cui si parla nel *Liber Consuetudinum* è da valutare nel senso che il molino non deve subire

(55) Id., n. 276, pp. 381-383.

(56) Id., n. 345, p. 462, 27 giugno 1211.

(57) Id., n. 398, p. 528, 22 dicembre 1215.

danno alcuno, senza con ciò però impedire lo sviluppo di altre culture e l'uso dell'acqua anche per scopi nuovi e diversi. Proprio attraverso questi giudizi dati da consoli milanesi per quasi un secolo abbiamo potuto constatare come le consuetudini che vennero fissate da un'apposita commissione nella raccolta del 1216 affinché *non aliae consuetudines inducerentur* avessero alle spalle una lunga esperienza ed anche la prova del banco di giustizia, attraverso il quale erano state riconosciute adatte alla città e alla società in cui si erano formate.

GIANLUIGI BARNI

## Miscellanea sfragistica

La nota collezione di sigilli del Museo Nazionale di Firenze, palazzo del Bargello, conserva anche un buon numero di sigilli visconti, in gran parte costituenti la collezione trivulziana di donata a quel Museo verso il 1865. Ne segnalo alcuni esemplari particolarmente degni di osservazione.

### 1. — *Due sigilli viscontei*

Due tipi bronzei viscontei sono interessanti per l'analisi per il tema iconografico, e costituiscono un'utile integrazione sfragistica e dell'araldica viscontea da me trattate in altri lavori.

Il primo è ogivale, perchè appartenne ad un ecclesiastico visconteo; la leggenda dice: + S. LAURENTIUS VICECOMITIS PREPOSITI ECLESIE DE MASINO; misura centimetri 1,2. I visconti di Masino o Massino sono il ramo più antico della stirpe. L'unico Lantelmo di cui si abbiano notizie è citato in documenti della seconda metà del '200. Nel 1260 egli appare come canonico benefico ecclesiastico; in seguito risulta investito delle cariche di canonico ordinario e cimiliarca della Cattedrale di Milano; in del 1293 egli, come signore e conte delle valli di Blenio e Leventina — feudi del Capitolo metropolitano — riceve dagli Anziani di Leventina medesima la promessa di osservare i precetti del Capitolo.

(1) *I sigilli dei duchi di Milano*, in « A.S.L. », Nuova serie, VI, 1-4; P. MEZZANOTTE e G. BASCAPÈ, *Milano nell'arte e nella storia*, 1948, pp. 147-154. I due sigilli di cui mi occupo recano, nella collezione trivulziana, i nn. 2635 e 2653.

(2) LITTA, *Famiglie celebri italiane*, Milano 1818 e ss., voce *Visconti*, II; e vedi soprattutto: G. BISCARO, *I maggiori dei Visconti*, « *Riv. stor. Lomb.* » s. IV, t. XVI (1911) pp. 17, 66, 76; G.D. OLTRONA, *Visconti e Visconti alla storia di Somma e di Masino*, « *Rass. Gallaratese* » marzo 1911, n. 1 p. 17; C. CASTIGLIONI, *Gli Ordinari della Metropolitana attraverso i secoli*, in « *Mem. storiche della diocesi di Milano* », Milano 1954, p. 17.